

REP. 2356

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA
DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE INERENTI IL SETTORE SOCIALE
E DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI TRA I COMUNI DI
CAMPO NELL'ELBA E MARCIANA**

L'anno duemilaVENTI (2020), il giorno ventinove del mese di gennaio, presso la sede municipale di Campo nell'Elba,

tra i Comuni di:

CAMPO NELL'ELBA, in persona del Sindaco pro-tempore, Arch. Davide Montauti, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale – P.za D. Alighieri, 1 - il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare sotto citata, codice fiscale 82001510492;

e

MARCIANA, in persona del Sindaco pro-tempore Sig. Simone Barbi, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale – Via Santa Croce, 34 - il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare sotto citata, codice fiscale 82001490497;

PREMESSO

- che l'intero territorio dell'Isola d'Elba è ricompreso per gli aspetti socio-sanitari sotto la direzione di un'unica Azienda, Azienda USL Toscana Nord Ovest – Zona Elba;
- che a detta Azienda i Comuni dell'Isola d'Elba hanno da sempre delegato la programmazione e la gestione degli interventi socio-assistenziali di alta integrazione socio-sanitaria e socio-educativa e che tale evenienza tuttora permane;
- che le altre funzioni in materia di assistenza sociale di competenza comunale, diverse da quelle di alta integrazione, sono rimaste nell'ambito delle attività svolte in ogni singolo comune, sebbene fosse stato richiesto alla stessa Azienda di assumere la delega per l'esercizio di tali ultime funzioni;
- che tutti i Comuni elbani hanno adottato un identico regolamento di accesso ai servizi che disciplina in maniera unitaria tali attività per l'intero territorio dell'Isola d'Elba;
- che a seguito dell'emanazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 267/00, si sono prospettate forme aggregative tra i Comuni di piccole dimensioni, in dipendenza della circostanza che l'aumento dell'autonomia e quindi dei poteri propri degli enti locali, implica che le loro funzioni vengano svolte con apparati adeguati ai compiti da esplicare;

- che ai fini dello svolgimento in forma convenzionata di funzioni e servizi in ambito sociale è stata stipulata apposita convenzione (Rep.2035/12 - Rep. 2079/13 - Rep.2265/17), ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n°267/2000;
- che tale scelta, tra l'altro, risponde alle esigenze di razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali secondo quanto disposto dalla normativa vigente sia nazionale che regionale;
- che i citati Enti, in ragione delle esperienze di collaborazione e cooperazione già avviate e in relazione alla loro contiguità territoriale, hanno espresso la volontà di continuare a gestire in forma associata le funzioni ed i servizi sociali non delegati all'Azienda USL, mediante le deliberazioni consiliari di seguito indicate, tutte esecutive ai sensi di legge:
 1. Comune di Marciana: deliberazione consiliare n.65 del 12.12.2019;
 2. Comune di Campo nell'Elba: deliberazione consiliare n. 60 del 18.12.2019;
- che con le citate deliberazioni è stato approvato in particolare anche lo schema della presente convenzione con la quale si delineano le basi organizzative di un modello gestionale unitario dei servizi SOCIO-ASSISTENZIALI;

ATTESO

che la presente convenzione disciplina modalità e procedure per la partecipazione di ciascun Ente firmatario alla gestione, programmazione e al controllo delle attività, esplicitando i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

TUTTO CIO' PREMESSO,

i sottoscritti Comuni convengono di stipulare la seguente Convenzione:

Art. 1 Finalità

1. La presente convenzione è finalizzata alla gestione delle attività socio-assistenziali di titolarità dei Comuni, e al loro coordinamento con gli interventi operati dalla A.S.L., per le parti ad essa delegate, nonché con quelli afferenti alle politiche sociali più ampie (casa, lavoro, mobilità, formazione, educazione, istruzione, diritto allo studio, cultura, tempo libero ecc.).
2. Scopo della presente convenzione é:
 - ♦ gestire in forma associata le attività di cui al successivo art. 2, garantendo la continuità di erogazione dei servizi ai livelli qualitativi e quantitativi coerenti con la domanda espressa dalle comunità presenti nel territorio dei Comuni associati;



- ♦ attuare piani e programmi attraverso i quali realizzare il coordinamento tra gli interventi di assistenza sociale e le politiche sociali secondo specifiche e formali indirizzi politici impartiti dalla Conferenza dei Sindaci.
- ♦ garantire standard e prestazioni omogenei sul territorio, anche se in forma differenziata nel rispetto della specificità della domanda espressa, e conformi a leggi ed indicazioni programmatiche regionali;
- ♦ razionalizzare ed ottimizzare le risorse a disposizione per le attività oggetto della presente convenzione;

Art. 2

Attività e servizi

1. Le attività di cui alla presente convenzione concernono:

- Interventi di sostegno economico a carattere straordinario, temporaneo e continuativo a favore di soggetti e famiglie in difficoltà o a favore di esigenze particolari di assistiti secondo quanto disciplinato da appositi regolamenti e da specifiche normative;
- Prestazioni di assistenza domiciliare miranti a garantire il soddisfacimento di esigenze personali, domestiche, relazionali, educativo/riabilitative a favore di cittadini non autosufficienti temporaneamente o momentaneamente, in stato di dipendenza o di emarginazione, a seguito di specifica valutazione da parte del Servizio di Assistenza Sociale della ASL;
- Prestazioni di assistenza socio-educativa attraverso consulenze psico-sociali ed educative;
- Interventi di sostegno in favore di singoli, famiglie o gruppi di soggetti a rischio o con particolari condizioni socio-economiche, attivati in collaborazione con i servizi sanitari, educativi, scolastici, in base alla specificità dei casi;
- Interventi di aiuto personale a favore di soggetti in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale non superabile attraverso la dotazione di protesi o altri ausili tecnici o altre forme di sostegno, allo scopo di permettere lo svolgimento delle attività quotidiane, il mantenimento dell'ambiente di vita ed il superamento di stati di isolamento ed emarginazione;
- Interventi socio-terapeutici attraverso la stipula di convenzioni tra gli Enti pubblici e privati per l'inserimento di cittadini con ridotte capacità psico-fisiche e non in grado di sostenere una normale attività lavorativa e per la verifica di processi di indirizzo di preformazione professionale, ad integrazione dell'attività parallela svolta dalla Asl per il settore dell'alta integrazione socio-sanitaria;
- Gestione amministrativa di servizi semi - residenziali e residenziali, rivolti a minori, adulti ed anziani, finalizzati all'accoglienza, temporanea o stabile, di persone le cui esigenze assistenziali non possono trovare soluzione adeguata mediante altri interventi di tipo domiciliare, economico o di altra natura, ammessi alle strutture su specifica indicazione della ASL;

da organizzarsi attraverso la gestione associata dei sotto elencati servizi:

- Predisposizione dei regolamenti per l'erogazione dei benefici economici, dei servizi, e per l'accesso ai servizi medesimi;



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- Gestione dei contributi economici a carattere continuativo straordinario o urgente, compreso l'erogazione di agevolazioni per l'affitto;
- Gestione dei servizi e delle attività di sostegno alla genitorialità e alla nascita;
- Gestione amministrativa dei servizi e degli interventi di affidamento temporaneo dei minori;
- Attività e procedimenti di sostegno di soggetti con disabilità, compreso il servizio di trasporto sociale per disabili;
- Gestione amministrativa della assistenza domiciliare;
- Gestione amministrativa del servizio residenziale per anziani;
- Gestione amministrativa dell'**Indicatore Socio Economico Equivalente**, consistente in attività e procedimenti volti alla gestione delle funzioni comunali relative all'indicatore della situazione economica equivalente dei soggetti che chiedono prestazioni sociali agevolate.
- Controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive uniche;
- Tenuta dei rapporti con gli organi statali ed eventuale stipula di convenzioni per l'esercizio delle funzioni di controllo;
- Attivazione di convenzioni con i centri di assistenza fiscale.

Art. 3

Gestione del servizio in forma associata

1. La gestione in forma associata delle attività integrate dei servizi socio-assistenziali dei comuni di Campo nell'Elba e Marciana si realizza con la forma associativa della "convenzione", prevista e regolata dall'art. 30 del D.Lg.vo 267/2000 ed in particolare corrisponde alla ultima tipologia prevista dal 4^a comma del predetto articolo, che recita " *le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti*".
2. L'Ente che opera la concreta gestione, denominato Comune capofila, viene individuato nel Comune di Campo nell'Elba, quale Comune con maggiore consistenza demografica, nonché dotato di una struttura organizzativa maggiormente idonea allo svolgimento delle funzioni di gestione, di coordinamento e di amministrazione collegate alle attività da svolgere in forma associata, nel rispetto della pari dignità delle funzioni di indirizzo e controllo proprie di tutte le Amministrazioni Comunali consorziate, attraverso l'organo della Conferenza dei Sindaci.

Art. 4

Conferenza dei Sindaci

1. La Conferenza dei Sindaci è la sede di indirizzo politico e programmatico del servizio associato ed è composta dai Sindaci dei Comuni convenzionati o da loro delegati, mediante apposito atto.
2. La Conferenza dei Sindaci:

3.

4.

- predisporre un programma di intervento socioassistenziale nelle materie di diretta competenza comunale;
 - fornisce gli indirizzi politici e le indicazioni strategico-progettuali alla struttura di gestione;
 - svolge la verifica sulla realizzazione degli obiettivi e sul rispetto delle proprie direttive.
3. Delle decisioni della Conferenza dei Sindaci è redatto verbale.

Art. 5

Struttura tecnica di gestione

1. La struttura tecnica preposta alla gestione in associazione è coincidente con quella relativa ai servizi sociali del Comune Capofila. Il Responsabile dei Servizi Sociali del comune Capofila esercita le funzioni di cui all'art.107 del D.Lg.vo n.267/2000.
2. Il personale operante nei servizi sociali comunali, dipendente degli enti aderenti alla presente convenzione, fornisce supporto collaborativo al personale del comune capofila, costituendo interfaccia operativa e supporto alle attività territoriali dislocate nei singoli comuni (attivazione sportello con funzioni di front office, distribuzione modulistica, ricezione domande di accesso ai servizi e trasmissione documentazione all'Ente delegato) e quant'altro ritenuto utile per favorire l'accesso e per la più efficace attuazione della Gestione Associata.

Art. 6

Rapporti finanziari

1. I rapporti finanziari tra i Comuni associati tengono conto del fatto che l'attuale livello di erogazione dei servizi risulta differenziato in ciascun Comune in quanto è dimensionato alle specificità del territorio, a garanzia di adeguata risposta alla domanda di volta in volta espressa e pertanto assume entità differenti in ciascun bilancio comunale.
 2. I Comuni associati stabiliscono di trasferire all'Ente capofila le somme corrispondenti alle spese sostenute a vantaggio della popolazione residente in ciascun comune, incrementate del rimborso al comune di Campo nell'Elba di una quota parte delle competenze stipendiali lorde, oltre le indennità contrattuali, comprensive degli oneri accessori a carico dell'Ente inclusa IRAP, dovute al Responsabile della Gestione Associata, quantificata nella misura forfettaria di € 10.000,00 annue. Il rimborso avviene con cadenza semestrale previa rendicontazione.
 3. Nel Bilancio dell'Ente capofila confluiscono altresì gli interi importi dei trasferimenti della Regione Toscana riconosciuti ai Comuni aderenti alla presente convenzione. Tali risorse vengono amministrare dall'ufficio di riferimento del Comune di Campo nell'Elba all'interno del bilancio medesimo con un'evidenza specifica al fine di assicurare la rendicontazione dell'attività svolta.
- Il Comune di Marciana si impegna a trasferire le entità individuate al Comune di Campo nell'Elba con le seguenti modalità:

- un primo 70% della somma stanziata nel Bilancio di Previsione entro il mese di febbraio;
 - il conguaglio entro il 10 del mese di dicembre sulle evidenze che risulteranno nel piano di assestamento approvato dall'Ente capofila.
5. Nelle risorse così definite trovano allocazione gli importi corrispondenti ai servizi e prestazioni complessivamente attivate nonché i costi delle prestazioni lavorative del personale destinato alle attività svolte in forma associata, in proporzione al tempo ed alle modalità di impiego.
6. Il Comune capofila introita direttamente:
- a) i trasferimenti previsti da enti pubblici e privati con i quali siano intercorsi specifici accordi e/o convenzioni;
 - b) compartecipazioni degli utenti;
 - c) le somme derivanti da eventuali incentivi alle forme associate, che potranno essere portate in detrazione e che, previo parere della Conferenza dei Sindaci saranno utilizzate per:
 - Migliorare la qualità dell'integrazione gestionale tra comuni per predisporre le amministrazioni locali a ricevere il massimo delle competenze dai nuovi processi di decentramento.
 - Affrontare in modo coerente i rapporti tra le esperienze di gestione associate e la potestà normativa dei comuni.
 - Perseguire maggiori livelli di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa;
 - Migliorare i servizi destinati alle persone e alla comunità attraverso una distribuzione ottimale sul territorio;
 - Valorizzare, sviluppare ed incentivare le professionalità degli operatori;
 - Promuovere politiche territoriali locali omogenee.
7. Al fine di monitorare l'andamento delle spese per lo svolgimento dei vari servizi, il responsabile del servizio fornisce apposita rendicontazione annuale.

Art. 7

Beni

1. Per l'erogazione dei servizi socio assistenziali in forma associata, sono messe a disposizione le sedi e le attrezzature attualmente destinate ai servizi sociali dei singoli comuni aderenti alla Gestione in associazione.

Art. 8

Decorrenza e durata della convenzione

1. La presente convenzione ha decorrenza dal 1° Gennaio 2020 per una durata stabilita in anni tre (3).
2. Potrà essere rinnovata previo apposito atto deliberativo degli Enti partecipanti. Gli Enti partecipanti potranno inoltre comunicare recesso dalla presente convenzione e/o concordare uno scioglimento consensuale dal vincolo associativo attraverso